

INUTILE IL RICORSO ALLA CONSULTA

UGO DE SIERVO

A cercare di seguire le affannose e molteplici argomentazioni sollevate dai difensori della permanenza in carica del senatore Berlusconi, malgrado la sua condanna in via definitiva a quattro anni di regime carcerario (fatte salve tutte le numerose agevolazioni previste dalla legislazione), c'è davvero un po' da vergognarsi per la loro modestia e strumentalità, dopo tante affermazioni che certamente le sentenze vanno eseguite e che vicende del genere giammai avrebbero pesato sulla stabilità del quadro politico.

CONTINUA A PAGINA 29

INUTILE IL RICORSO ALLA CONSULTA

UGO DE SIERVO
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Si pensi, in particolare, alle troppe critiche contro la presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino: anzitutto appare sinceramente paradossale che gli esponenti di un partito che neppure un anno fa hanno contribuito all'approvazione di una puntuale delega legislativa in materia al governo siano ora acerbamente critici contro le disposizioni che dovrebbero applicarsi al senatore Berlusconi, facendolo decadere dalla carica di senatore e vietando la sua ricandidabilità. La delega legislativa, infatti, prevedeva espressamente l'esclusione dal circuito degli organi rappresentativi di coloro che risultassero condannati in via definitiva a pene particolarmente significative per tutta una serie di delitti non colposi. Il successivo testo unico, deliberato dal governo alla fine del dicembre scorso, non ha fatto altro che riprodurre quanto delegato dal Parlamento poche settimane prima e quindi non si capisce come si possa ora cercare di insinuare che le disposizioni che devono essere applicate siano il frutto di una oscura manovra.

Nel merito delle critiche sollevate contro questa disposizione, in via preliminare è da ricordare che la Corte Costituzionale ha giudicato varie volte su ipotesi di incandidabilità, affermando con chiarezza che si tratta di divieti profondamente eterogenei rispetto alle sanzioni penali,

principali ed accessorie (si veda, ad esempio, la sentenza 132/2001); infatti il legislatore ordinario dispone di un'ampia discrezionalità, salvo il rispetto del principio di eguaglianza, nel suo potere di stabilire i requisiti indispensabili per essere candidati a cariche elettive.

Ma allora non ha senso parlare di presunta incostituzionalità delle disposizioni contestate, dal momento che esse sarebbero retroattive: il divieto di norme retroattive è previsto solo in materia penale, ma qui non siamo dinanzi a sanzioni penali che devono essere previste prima del compimento del fatto da giudicare (art. 25 della nostra Costituzione ed art. 7 della Convenzione europea), ma a disposizioni che deducono da una grave condanna penale definitiva un ostacolo insuperabile alla candidabilità del condannato. D'altra parte, mi permetto ancora una volta di ricordare che, al di fuori della materia strettamente penale, è possibile (e di fatto non rara) la legislazione con effetti anche retroattivi, salva la sola ipotesi della sua radicale irragionevolezza. E, certo, ormai da anni esiste un serio allarme sociale per sintomi evidenti di degrado di parti delle nostre assemblee elettive; da ciò la logica esclusione anche dal Parlamento di coloro che siano stati giudicati in via definitiva colpevoli di reati particolarmente gravi, qualsiasi sia il momento in cui i fatti delittuosi sono stati commessi.

Resta da dire poche cose a proposito dell'obiezione che la nuova norma urterebbe contro la sovranità della Camera a cui l'interessato appartiene, così come sa-

rebbe deducibile dall'art. 66 della Costituzione: se è evidente che la Camera di appartenenza (nel caso Berlusconi, il Senato) deve necessariamente prendere atto dell'esistenza dei presupposti legali per la decadenza del parlamentare condannato in via definitiva, deve essere però chiaro che questa attività è giuridicamente vincolata dalla legislazione vigente e che quindi sarebbe radicalmente illegittimo sovrapporre ad una valutazione strettamente tecnico-giuridica (l'esistenza della sentenza definitiva e di una condanna per i delitti previsti dalla legge, ecc.) profili di opportunità politica, così radicalmente violando ad un tempo il principio di legalità, l'autonomia del potere giudiziario e soprattutto il fondamentale principio di eguaglianza. Questa attività - in verità non particolarmente complessa - può anche esigere un qualche approfondimento tecnico, che si concluda però entro termini brevi e certi, ma non certo un rinvio della decisione alle «calende greche», che sarebbe palesemente elusivo del dovere di comportamento del Senato della Repubblica.

Quanto poi alla proposta di rivolgersi alla Corte Costituzionale, sollevando una questione di legittimità costituzionale di una legge appena approvata ed in presenza di una giurisprudenza costituzionale come quella prima accennata, una scelta del genere appare o valutabile solo come un evidente tentativo di guadagnare tempo o comunque inutile, dal momento che in teoria un Parlamento che fosse davvero convinto della inopportunità di una legge può sempre modificarla (naturalmente assumendosene la responsabilità dinanzi ad un'opinione pubblica sempre più allarmata).




Illustrazione di Gianni Chiostrì



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.